



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

“Orientamento attivo nella transizione scuola-università” nell’ambito del PNRR (M4.C1-24)

d.m. 3 agosto 2022 n. 934 - d.d.g. 22 settembre 2022, n. 1452

DOMANDE FREQUENTI

Aggiornate al 29 maggio 2023

1. È possibile incrementare i target assegnati annualmente con il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.d. 1452/2022?

Il target assegnato per il numero di alunni può essere incrementato secondo le modalità previste dall’art.2 del D.D. n. 1452 del 22/09/2022. I target assegnati in relazione al numero di accordi da sottoscrivere con le Scuole e al numero di corsi di orientamento possono essere incrementati autonomamente nel corso dell’anno scolastico, dandone comunicazione in sede di monitoraggio attraverso la piattaforma “Orientamento 2026”. Ai fini della rendicontazione di cui all’art. 4, comma 4, del medesimo decreto, le Istituzioni che hanno raggiunto almeno l’85% degli alunni programmati a seguito della sottoscrizione degli attestati di partecipazione, entro il prossimo mese di maggio possono chiedere un incremento del target di alunni da conseguire entro il 31 agosto 2023 ai fini dell’autorizzazione ministeriale di cui al citato articolo 2. La richiesta è trasmessa dal legale rappresentante per mezzo PEC all’indirizzo in calce. Non è invece necessario richiedere alcuna autorizzazione ministeriale al fine di censire nella predetta piattaforma un numero di alunni superiore al target; fermo restando che la possibilità di rendicontare un maggior numero di attestati rispetto al target assegnato resta subordinata alla sopraindicata autorizzazione ministeriale e al conseguente adeguamento del budget.

2. Quali costi sono ricompresi nell’Opzione Semplificata di Costo prevista dal d.m. 934/2022, art. 3, comma 4? Sarà richiesta una rendicontazione dei costi sostenuti?

Sono compresi tutti i costi per l’organizzazione e la realizzazione dei corsi, ivi compresi quelli sostenuti per il personale delle Istituzioni (Università e AFAM) e delle Scuole coinvolto in tali attività, nel rispetto delle previsioni normative (ad esempio, per i docenti universitari gli artt. 6 e 9 della l. 240/2010) e contrattuali. Con riferimento alla possibilità di coinvolgere nell’erogazione dei corsi anche i dottorandi di ricerca e gli assegnisti, si rimanda a quanto previsto dal d.m. 934/2022, art. 3, comma 3, in merito all’ammissibilità dei costi relativi a “esperte ed esperti di elevata qualificazione nelle attività oggetto dello specifico programma di orientamento”.

Considerato che le risorse sono trasferite sulla base delle ore di corso frequentate dagli alunni che completano almeno il 70% delle attività previste dal corso stesso e che ottengono l’attestato¹, non è prevista una puntuale rendicontazione dei costi sostenuti.

¹ Tali informazioni sono acquisite attraverso la piattaforma orientamento 2026.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

3. Entro quale termine devono essere trasmessi gli accordi con le Scuole?

Come previsto dal d.m. 1452/2022, art.3, co. 7, gli accordi con le scuole sono trasmessi entro la conclusione del primo corso di orientamento svolto in collaborazione con la Scuola in questione. Si potrà procedere con la chiusura del corso solo a seguito del caricamento in piattaforma dell'accordo sottoscritto. La sottoscrizione avviene, ove possibile, con firma digitale e, nel caso di programmi di orientamento svolti tra più Istituzioni, sono firmati dall'Istituzione Capofila.

4. Gli accordi per le Istituzioni AFAM, possono essere firmati dal Direttore dell'Istituzione?

Tenuto conto che le attività ricomprese nel d.m. 934/2022 sono inerenti all'orientamento e alla didattica e ai sensi di quanto previsto dal DPR 132/2003, art. 6, è possibile prevedere la firma da parte del Direttore dell'atto in questione. Analoga indicazione si applica anche all'atto d'obbligo e a tutti gli ulteriori atti previsti in capo al legale rappresentante dell'Istituzione nell'ambito dell'iniziativa.

5. Qual è il ruolo del legale rappresentante, del referente del programma e il ruolo del referente del corso? Come potranno essere facilitati i contatti con le Scuole e con gli alunni?

Al legale rappresentante spetta la presentazione del programma annuale di orientamento, inclusivo del CUP e dell'individuazione del referente del programma, e la sottoscrizione dei documenti relativi all'attuazione del programma, con l'esclusione degli attestati di frequenza. In particolare, il legale rappresentante sottoscrive l'atto di accettazione dei finanziamenti, la richiesta di trasferimento dell'anticipo e la presentazione dei rendiconti periodici con la relativa richiesta di trasferimento delle risorse. Eventuali richieste di modifica del Legale Rappresentante sono inviate all'Ufficio (dgistituzioni.ufficio3.pnrr@mur.gov.it) per provvedere alla modifica delle informazioni sul portale. Di norma, il legale rappresentante firma i documenti digitalmente. Il legale rappresentante può altresì ricoprire alternativamente il ruolo di referente per il programma o di referente per il corso e individua il firmatario dell'attestato di frequenza per tutti i corsi erogati che può essere il Referente per il Programma o il Referente per il Corso.

Al Referente del programma² spetta il coordinamento delle attività previste dal programma, l'eventuale nomina dei referenti dei corsi di cui all'art. 4, comma 2, del d.d. 1452/2022 e il rilascio, in alternativa al referente del corso, dell'attestato di frequenza degli alunni. In particolare, il referente del programma inserisce sul portale gli accordi sottoscritti con le Scuole per l'erogazione dei Corsi e i nominativi dei referenti dei corsi, attivandone l'accesso alla piattaforma, svolge i controlli sui corsi conclusi ai fini del rilascio degli attestati e, laddove indicato dal legale rappresentante, sottoscrive gli attestati. Il referente di programma non può agire anche come Referente di corso.

Al referente del corso spettano le attività di coordinamento del corso, in accordo con la Scuola partner, di registrazione e di verifica delle presenze degli alunni e, o in alternativa al referente del programma, la firma dell'attestato di frequenza. In particolare, il referente del corso inserisce le informazioni

² La denominazione completa riportata nel d.d. 1452/2022 è "Referente per l'Istituzione per il Programma".



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

richieste per il censimento del corso e, una volta superati i controlli sui codici fiscali (v. Q. 8) inserisce quelle per la registrazione delle presenze degli alunni fino al momento di chiusura del corso. La sottoscrizione degli attestati è prevista unicamente con firma digitale con smart card da parte del referente del programma oppure dal referente del corso. Possono essere individuati come Referenti di Corso tutti i soggetti di cui al d.m. 934/2022, art. 3, comma 3, nonché il personale tecnico e amministrativo delle Istituzioni. Fatti salvi accordi diversi presi dall'Istituzione con la Scuola nell'ambito della gestione dei Corsi, i referenti del corso inviano gli attestati alle Scuole ai fini della consegna degli stessi agli alunni interessati.

Al fine di agevolare la creazione di ulteriori contatti tra le Istituzioni, da una parte, le Scuole e gli alunni, dall'altra, sono raccolti in modalità telematica e con modalità precisate sul portale "Orientamento 2026" le informazioni relative all'Ufficio di riferimento dell'Istituzione che potrà essere contattato dalle stesse Scuole e alunni.

6. Dove è possibile reperire le indicazioni operative trasversali riguardanti il PNRR?

Gli avvisi, i bandi e le Linee Guida per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del MUR sono pubblicate nel portale istituzionale del Ministero, nella sezione dedicata al PNRR, di cui si consiglia una regolare consultazione. Le informazioni di maggiore rilievo per l'investimento 1.6 "Orientamento attivo Scuola – Università" di cui al d.m. 934/2022 saranno anche segnalate nel portale "Orientamento 2026".

7. I corsi di orientamento possono essere inseriti nei percorsi PCTO?

Nell'ambito dell'accordo Scuola – università è previsto che le Scuole favoriscano l'integrazione dei percorsi di orientamento all'interno dell'offerta formativa, anche nell'ambito dei "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" (PCTO) e delle misure introdotte dalla riforma dell'orientamento prevista nel PNRR e del curriculum dell'alunno. Le scuole, nella loro autonomia, definiscono le modalità per l'inserimento dei corsi di orientamento attivo all'interno dei PCTO. In ogni caso le Università/AFAM in qualità di soggetto attuatore sono tenute al tracciamento della spesa in modo da evitare casi di doppio finanziamento così come disciplinato dalla Circolare MEF n. 30 del 11 agosto 2022.

8. Come si inseriscono in piattaforma le informazioni relative alle alunne e agli alunni?

La piattaforma prevede una sezione per il censimento dei corsi di orientamento e una per l'erogazione. Prima dell'avvio del corso stesso, il referente del corso inserisce, nella sezione dedicata al censimento dei corsi, i nominativi e i codici fiscali degli alunni e delle alunne che frequenteranno il corso, in modo tale che possano essere effettuati i controlli di ammissibilità degli alunni e delle alunne sia rispetto a quanto disponibile sull'Anagrafe degli Studenti della Scuola, come previsto dal d.d. 1452/2022, art. 4, co.2, lett. c, sia rispetto alla verifica che gli alunni e le alunne inserite non risultino già aver frequentato un corso di orientamento e acquisito l'attestato di frequenza, nel rispetto del



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

divieto di “doppio finanziamento”. È previsto anche un controllo che blocca l’inserimento di un alunno o di una alunna nel caso in cui questi risultino frequentare un altro corso in svolgimento; tale controllo è automaticamente eliminato se il corso si conclude senza che l’alunno o l’alunna in questione ottenga il certificato. Tenuto conto dei controlli previsti, si suggerisce il censimento del corso con un congruo anticipo rispetto all’avvio dello stesso.

All’avvio del corso, il referente registra, nella sezione dedicata all’erogazione dei corsi, le presenze degli alunni e delle alunne partecipanti a ciascun modulo. Sulla base delle informazioni inserite al momento dell’erogazione, sarà verificato il requisito della durata del corso (15 ore) e la frequenza obbligatoria (70%) ai fini del rilascio dell’attestato. La soglia del 70% è superata nei casi in cui siano state frequentate almeno 11 ore di corso.

Al fine di agevolare l’inserimento delle informazioni relative alle alunne e agli alunni, è predisposta un’utenza specifica, denominata “Supporto per l’inserimento dati”, per la compilazione della sezione di registrazione delle presenze e l’inserimento degli accordi con le Scuole, che potrà supportare il Referente del corso ed il Referente per il programma nelle loro funzioni. Resta ferma la chiusura del corso e la firma dei certificati da parte del Referente del corso o del Referente per il Programma.

9. Sono ammissibili gli alunni e le alunne dell’ultimo anno, anche dopo l’esame di maturità?

Possono partecipare ai corsi ed essere ammissibili per l’erogazione delle risorse gli alunni e le alunne del V anno anche dopo l’esame di maturità per attività riferite al medesimo anno scolastico e svolte entro il 31 agosto. Sono altresì ammissibili gli alunni iscritti al II anno degli Istituti con percorsi sperimentali di durata quadriennale il cui diploma rilasciato al termine del percorso formativo consente l’accesso ai corsi di laurea universitari e ai corsi accademici offerti dagli Istituti AFAM, come previsto dal d.m. 934/2022, art. 1, co. 1, lett. d).

10. A cosa si riferisce l’allegato 4 – “Atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso”, nel punto “Il Soggetto proponente dichiara di aver preso visione del provvedimento di Ammissione a finanziamento dei soggetti attuatori (inserire i riferimenti protocollari atto) e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste. Dichiara altresì, di accettare, in qualità di Soggetto proponente, il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1,6, fino ad un importo massimo di Euro (inserire assegnazione per l’anno scolastico di riferimento), destinato alla copertura dei costi così come declinati e dettagliati nel documento descrittivo del progetto presentato in data (inserire data di presentazione del programma di orientamento) – allegato al presente atto. Dichiara altresì di impegnarsi a svolgere il progetto nei tempi e nei modi indicati nel citato documento descrittivo del progetto”?

Il provvedimento di assegnazione dei finanziamenti è il decreto direttoriale del 17 ottobre 2022, n. 1639. L’assegnazione da inserire per l’a.s. 2022/2023 è quella ricevuta con il d.d. 1639/2022 citato e il “documento descrittivo del progetto” consiste nel programma di orientamento compilato attraverso il portale “Orientamento 2026”. Con riferimento alla richiesta di allegare detto documento, si ritiene



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

la richiesta soddisfatta attraverso il caricamento dell'atto d'obbligo sul portale in calce al programma stesso. La sottoscrizione avviene di norma con firma digitale e la data di sottoscrizione dell'atto e di presentazione del programma è quella di apposizione della firma sull'atto d'obbligo stesso.

11. Quali sono le tipologie di Scuola secondaria considerate? Come sono riportati i Poli scolastici tra le tre tipologie previste dal programma di orientamento (allegato 3), cioè Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali?

Sono considerate le Scuole italiane statali e paritarie di secondo grado aventi sede nel territorio nazionale il cui diploma rilasciato al termine del percorso formativo consente l'accesso ai corsi di laurea universitari e ai corsi di diploma accademico offerti dagli Istituti AFAM, come previsto dal d.m. 934/2022, art. 1, co. 1, lett. d). L'elenco dettagliato sarà reso disponibile attraverso il portale "Orientamento 2026".

Il Polo scolastico sarà indicato nella tipologia di Scuola prevalente tra gli allievi che si attende frequenteranno i corsi di orientamento promossi in collaborazione con il Polo scolastico in questione.

12. Come si redige l'accordo scuola – università (allegato 6, d.d. 1452/2022) nei casi in cui la Scuola o più Scuole interessate appartengano a un Istituto di riferimento?

Caso A. Nel caso in cui la Scuola coinvolta nei corsi di orientamento sia parte di un Istituto di riferimento, i dati da riportare per la redazione dell'accordo, ivi incluso il codice meccanografico, sono sia quelli dell'Istituto che quelli della Scuola.

Caso B. Nel caso in cui l'accordo faccia riferimento a più Scuole ricomprese nel medesimo Istituto, è possibile sottoscrivere un unico accordo che riporti i dati, ivi incluso il codice meccanografico, dell'Istituto e quelli delle Scuole coinvolte. All'art. 1 dell'accordo saranno riportati i corsi e gli alunni coinvolti distintamente per ogni singola Scuola.

In entrambi i casi sopra riportati, con riferimento al codice meccanografico da utilizzare per il caricamento dell'accordo nella piattaforma "Orientamento 2026" per l'a.s. 2022/2023, occorre inserire il codice meccanografico della specifica Scuola. Il portale sarà adeguato in modo tale che sia riportato anche il codice meccanografico e i dati dell'Istituto di riferimento. Nei casi in cui l'accordo faccia riferimento a più Scuole, lo stesso accordo sarà caricato tra gli allegati relativi a ogni singola Scuola. Per gli accordi già sottoscritti al momento della pubblicazione del presente documento, non è richiesto procedere a una nuova sottoscrizione per l'inserimento dei codici delle Scuole coinvolte, se presente il codice dell'Istituto.

13. Nel caso in cui si vogliano incrementare il numero di corsi da svolgere o alunni da coinvolgere con la singola Scuola, è necessario sottoscrivere un nuovo accordo?

Fermo restando quanto previsto dal d.d. 1452/2022, art. 2, comma 3, per l'incremento del target relativo agli alunni e quanto riportato alla precedente domanda 1 per l'incremento del target sul numero di corsi, è possibile incrementare il numero di corsi da realizzare in collaborazione con una



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Scuola o quello degli alunni da coinvolgere. Nel caso di un incremento degli alunni³, occorre sottoscrivere un nuovo accordo, sostituibile attraverso uno scambio di note tra i legali rappresentanti, che si riferisce agli ulteriori corsi/alunni. In caso di uno scambio di note, i documenti dovranno riportare esplicitamente, i riferimenti dell'Istituzione e della Scuola coinvolti, il CUP del progetto, l'anno scolastico di riferimento e il numero di ulteriori alunni e corsi nonché confermare gli obblighi assunti con la convenzione precedentemente sottoscritta. La piattaforma "Orientamento 2026" sarà adeguata per consentire l'inserimento di detti ulteriori accordi con la medesima Scuola. Si sottolinea che l'inserimento nella piattaforma "Orientamento 2026", nell'ambito delle informazioni relative agli accordi con le Scuole, di un numero complessivo di alunni target maggiore di quanto assegnato definitivamente dal Ministero per l'a.s. in questione non è sufficiente per incrementare il target degli alunni, inclusivo della tolleranza di cui alla domanda n. 1. A tal fine è necessario, infatti, precedere secondo quanto riportato nella risposta alla citata domanda n. 1 ai sensi de d.d. 1452/2022, art. 2, comma 3.

14. Entro quali scadenze vanno trasmessi i dati per il monitoraggio periodico dell'azione previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del d.d. 1452/2022?

Le Istituzioni assicurano la trasmissione dei dati riportati all'allegato 3 del citato d.d. 1452/2022 entro il 25esimo giorno del mese. Tali informazioni sono confermate attraverso l'apposita funzionalità che sarà resa disponibile in piattaforma entro il 10 del mese successivo e in aggiunta a quelle relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale previsti dal Protocollo Unico di Colloquio (PUC) allegato alla Circolare MEF del 21 giugno 2022, n. 27, e dalle Linee Guida sul Monitoraggio pubblicate sul sito istituzionale del MUR. Le informazioni del monitoraggio sono confermate dal legale rappresentante. In sede di presentazione del rendiconto periodico previsto dal d.d. 1452/2022, art. 4, comma 4, è verificata la coerenza tra le informazioni confermate e trasmesse in occasione dei monitoraggi e quanto riportato nel rendiconto prima del trasferimento delle risorse⁴.

15. Nei casi di progetti presentati nell'ambito di convenzioni tra più Istituzioni, ai sensi del d.d. 1452/2022, "le modalità di trasferimento delle risorse dall'Istituzione Capofila ai partner" devono tener conto degli importi di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo d.d. 1452/2022?

Nei casi di progetti presentati nell'ambito di convenzioni tra più Istituzioni, le risorse sono assegnate all'Istituzione Capofila che svolge i compiti previsti dal comma 2 del citato articolo 5 per conto di tutte le Istituzioni partecipanti alla convenzione. È, pertanto, possibile tener conto, oltre che delle assegnazioni determinate con il d.d. 1452/2022, anche degli oneri di coordinamento sostenuti dal

³ Non è richiesto un nuovo accordo nel caso in cui siano aumentati i corsi erogati a parità di alunni.

⁴ A tal proposito, si raccomanda alle Istituzioni di eliminare dalla piattaforma gli alunni i cui codici fiscali non superano i controlli di coerenza con l'Anagrafe degli Studenti del MIM ed eventuali ulteriori codici fiscali di prova non riferibili ad alunni della Scuola per assicurare la correttezza delle informazioni di monitoraggio su ReGiS.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Capofila nel definire i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse assegnate dal Capofila ai Partner.

16. Nell'ambito dei progetti in convenzione, anche al fine della verifica del grado di raggiungimento medio dei target di cui all'art. 5, comma 3, in che modo sono attribuiti gli alunni, i corsi e gli accordi tra Istituzione Capofila e Istituzione Partner?

L'attribuzione degli accordi con le Scuole è all'Istituzione Capofila in quanto è previsto che sia quella che sottoscrive l'accordo per tutti i partner del progetto. L'attribuzione dei corsi di orientamento promossi e degli alunni coinvolti segue l'Istituzione di appartenenza del referente del corso. Nel caso in cui il referente del corso sia una figura esterna alle Istituzioni del partenariato, allora il corso è attribuito al Capofila. La piattaforma "Orientamento 2026" sarà conseguentemente adeguata al presente criterio.

17. Il d.m. 934/2022, art. 6, comma 6, lett. C, prevede il rispetto degli obblighi in materia di "protezione e trattamento dei dati. Il titolare del trattamento (cfr. titolare ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e degli Artt. 13-14 del GDPR) è tenuto a fornire all'interessato adeguate informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e il contesto specifico in cui i dati personali sono trattati". È richiesto di inserire tra le informazioni da fornire all'interessato anche quelle relative alla necessità di trattamento di dati sensibili quali situazioni di disabilità o di DSA?

È necessario includere nell'informativa il riferimento al trattamento di tutti i dati personali necessari all'organizzazione e erogazione dei corsi, tenuto conto delle specifiche esigenze degli studenti, tra cui prioritariamente gli studenti con disabilità e DSA. Al riguardo si ricorda che il d.m. 934/2022, art. 3, comma 1, che prevede che "l'organizzazione dei corsi favorisce e promuove la partecipazione degli studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento e la parità di genere". Tale disposizione è coerente con quanto previsto dall'art. 3, comma 2-bis, del d.lgs. 21/2008, che prevede che "in presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo".

Con riferimento al trasferimento dei suddetti dati personali e sensibili sulla piattaforma "Orientamento 2026", si sottolinea che:

- i dati sensibili degli alunni riferiti a eventuali situazioni di disabilità o DSA sono comunicati unicamente in forma aggregata per ciascun Corso di orientamento;
- i dati personali riferibili al genere sono tracciati unicamente con riferimento al genere maschile o femminile, in attuazione della circolare del 17 ottobre 2022, n. 21, della Ragioneria



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Generale dello Stato. Il genere non-binario sarà automaticamente riportato pari a zero, salvo eventuali modifiche legislative⁵.

18. Il referente del corso può modificare o eliminare un Corso di orientamento durante lo svolgimento delle attività?

Il referente del corso può modificare le caratteristiche del corso, ivi incluso l'elenco degli alunni e delle alunne partecipanti con le relative presenze e l'elenco dei docenti, entro il termine del corso stesso e prima della firma degli attestati di frequenza. Entro il medesimo termine è possibile anche eliminare interamente un corso con la relativa cancellazione di tutte le informazioni inserite sul portale e riferite a quel corso.

Il referente per l'Istituzione per il programma può altresì modificare il referente del corso entro il termine di cui al periodo precedente. In tal caso, tenuto conto della responsabilità del referente del corso nella verifica della presenza degli alunni e delle alunne, della modifica si terrà traccia sul portale "Orientamento 2026".

Si richiama l'attenzione sul fatto che il l'Ufficio competente per la misura, l'Ufficio indicato per i controlli sulla misura e l'Unità di Missione del MUR possono richiedere approfondimenti sulle modifiche effettuate nei casi in cui queste siano ritenute di particolare rilevanza.

19. Tenuto conto delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2023 all'art. 3 del d.lgs. n. 21/2008 e delle Linee guida per l'orientamento adottate dal MIM con decreto del 22 dicembre 2022, n. 328, che prevedono, a decorrere dal prossimo anno scolastico 2023/2024, una organizzazione dei corsi di orientamento su base curriculare della durata di almeno 30 ore, sarà necessario rivedere l'organizzazione e la durata dei corsi di cui al d.m. 934/2021 e gli accordi sottoscritti con le scuole? I percorsi di 15 ore del d.m. 934/2022 possono essere parte dei nuovi corsi curricolari di 30 ore?

Il MIM con una circolare del 3.3.2023 indirizzata agli Istituti scolastici ha chiarito che i corsi di orientamento erogati, *"ferma restando la possibilità che gli stessi siano erogati anche dal prossimo anno scolastico 2023/2024 altresì con modalità extra-curricolare, attraverso la linea di investimento indicata in oggetto, possano costituire una utile occasione per realizzare qualificate attività formative da integrare nelle suddette 30 ore di orientamento curriculare previste dalla Linee guida. La possibilità, da parte delle istituzioni scolastiche autonome, di gestire i percorsi di 15 ore in forma flessibile (ovverosia inserendoli nelle attività curricolari o extracurricolari) consentirà di realizzare una proficua sinergia tra le iniziative proposte dalle Università e le Istituzioni AFAM con le altre iniziative da realizzare nelle ore residue [...]. Inoltre, appare il caso di evidenziare come ulteriore elemento di raccordo e convergenza tra le misure previste nel PNRR di competenza dei due Dicasteri, che le Linee guida per l'orientamento, con l'intento di migliorare l'efficacia dei percorsi orientativi negli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado, prevedono l'integrazione dei moduli curricolari di orientamento formativo con i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento*

⁵ La circolare è reperibile qui https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_34_2022/.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

(PCTO), i quali, frequentemente, sono realizzati anche in collaborazione con le Università e le Istituzioni AFAM'.

Pertanto, dall'anno scolastico 2023/2024, nel caso in cui le 15 ore (o parte di esse) dei corsi di orientamento di cui al DM 934 siano erogate in modalità curriculare, essere saranno ricomprese nelle 30 ore di cui alle Linee guida adottate con decreto MIM del 22 dicembre 2022, n. 328; nel caso in cui le 15 ore (o parte di esse) dei corsi di orientamento di cui al DM 934 restino extra curricolari, essere saranno aggiuntive rispetto alle 30 ore di cui alle medesime Linee guida.

Con riferimento agli accordi sottoscritti con le Scuole per l'a.s. in corso, non è richiesta la revisione, in quanto le Linee Guida per l'orientamento sopra citate sono applicate a partire dal prossimo a.s. 2023/2024. L'eventuale revisione dell'allegato 6 al d.d. 1452/2022, qualora adottata, sarà comunicata alle Istituzioni in previsione del prossimo anno scolastico.

20. Quali controlli vengono svolti sugli alunni rispetto a quanto disponibile nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)? E' possibile rendicontare un alunno o un'alunna nel caso in cui risultino incoerenze con quanto riportato nella suddetta Anagrafe (v. anche domanda 8)?

Il cruscotto di controllo attivato sul portale "Orientamento 2026" effettua giornalmente una verifica di coerenza tra le informazioni censite sugli alunni nella piattaforma "Orientamento 2026" e quelle presenti nella citata Anagrafe degli studenti del MIM. Il sistema restituisce complessivamente 13 diverse tipologie di controlli, attualmente tutti bloccanti, raggruppabili in due categorie:

- A. Alunni/e non ammissibili rispetto ai criteri definiti per la misura, cioè l'iscrizione a una scuola di II grado e l'iscrizione dal terzo anno in poi, in quanto iscritti al primo o al secondo anno, iscritti a una scuola che non è di II grado o CCFF non presenti in anagrafica;
- B. Alunni/e ammissibili rispetto ai criteri definiti per la misura ma non frequentanti la scuola censita con riferimento al corso o un anno diverso da quello inserito.

Gli alunni e le alunne del gruppo A non possono essere sbloccati sulla piattaforma "Orientamento 2026" fintanto che il controllo di ammissibilità non è superato. Per eventuali dubbi su come trattare questi casi, si chiede di contattare l'Ufficio competente per la misura all'indirizzo in calce.

Gli alunni e le alunne nel gruppo B possono essere sbloccati in autonomia dalle Istituzioni, previa verifica di correttezza delle informazioni inserite sul portale "Orientamento 2026" per l'alunno/a in questione con la Scuola e segnalazione alla Scuola stessa di assicurare l'aggiornamento di quanto riportato nell'Anagrafe degli Studenti del MIM. Il superamento del controllo è possibile attraverso la funzionalità implementata da CINECA nella scheda di chiusura del Corso di orientamento, selezionando gli alunni e le alunne da sbloccare e la check box che esplicita la dichiarazione da parte dell'Istituzione di aver effettuato i controlli citati e comunicato alla Scuola di aggiornare le informazioni. Il Ministero provvederà al monitoraggio dell'allineamento delle informazioni tra il



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

portale “Orientamento 2026” e l’Anagrafe degli studenti del MIM. Nella successiva tabella sono riepilogati i messaggi di errore distinti tra gruppo A e gruppo B.

Gruppo A – alunni e alunne non ammissibili per la rendicontazione	Gruppo B – alunni e alunne ammissibili per la rendicontazione
<ul style="list-style-type: none">• L’alunno/a risulta iscritto al primo anno della Scuola.• L’alunno/a risulta iscritto al secondo anno della Scuola e l’indirizzo di iscrizione non è un indirizzo quadriennale.• La scuola non è una scuola secondaria di II grado.• Il codice fiscale non è presente in anagrafica oppure il controllo è non condivisibile.	<ul style="list-style-type: none">• L’alunno/a ha frequentato la Scuola o, comunque, una Scuola secondaria di II anno in un anno di iscrizione ammissibile per la misura ma ha abbandonato o si è trasferito.• L’alunno/a frequenta una scuola II di secondo grado diversa da quella censita in un anno di corso a partire dal terzo (o dal secondo, nel caso di indirizzi quadriennali)⁶.• L’alunno/a frequenta la scuola censita ma in un anno di corso diverso da quello inserito.

⁶ Al fine di agevolare le correzioni, i messaggi di errore sono ulteriormente affinati per segnalare distintamente i casi in cui l’alunno/a frequenta un’altra Scuola dello stesso Istituto Scolastico e i casi in cui l’alunno/a frequenta un altro anno di un’altra Scuola dello stesso Istituto Scolastico.